SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 luglio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 aprile 2017.

Ammissione alle agevolazioni del progetto DM 55188, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto n. 593/2000 e successive modifiche e integrazioni, dalla società Clax Italia S.r.l., in Pomezia. (Decreto n. 881)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 – supplemento ordinario n. 19 – in particolare l'Allegato 1, punto 3, che stabilisce che è l'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870/874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2013, «Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» ed in particolare l'art. 11 «Disposizioni transitorie e finali» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016;

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione di personale di ricerca;

Considerato che ai sensi del comma 2 del richiamato art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000 è previsto che la preselezione dei progetti presentati sia effettuata da una commissione interministeriale, MIUR – Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nominata ai sensi del comma 2 del citato art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 agosto 2012, n. 507/Ric., con il quale sono stati nominati, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000, i componenti della commissione interministeriale per la preselezione delle domande pervenute per gli anni 2008/2009;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 787/Ric., di rettifica al citato decreto ministeriale n. 507/Ric. del 14 agosto 2012;

Acquisiti ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della suddetta commissione interministeriale, con ultimo verbale in data 13 maggio 2014, relativamente all'ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per gli anni 2008/2009, tra i quali il progetto DM 55188;

Visto il progetto DM 55188, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000 e ss.mm.ii. dalla società Clax Italia S.r.l. di ricerca dal titolo «Tecnologie avanzate per l'industria del PMMA» e di formazione dal titolo «Corso di alta formazione in tecnologie avanzate per la produzione di polimeri»;

Vista la nota del 15 dicembre 2015, prot. n. 26410, con la quale la società Clax Italia S.r.l. ha richiesto la sostituzione dell'istituto convenzionato;

Vista la nota del 1° febbraio 2016, prot. n. 1792, con la quale il Ministero ha dato il nulla osta alla richiesta di sostituzione dell'istituto convenzionato;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, in data 18 luglio 2016 prot. n. 14051;

Vista la nota del 30 novembre 2016, prot. n. 23573, con la quale il Ministero ha comunicato alla Clax Italia S.r.l. l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'ulteriore Bonus EPR e/o Università;

Viste le note del 10 dicembre 2015, prot. n. 26076, del 25 marzo 2016, prot. n. 5557, e del 14 aprile 2016, prot. n. 6866, con le quali è stata inoltrata all'Ufficio I della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del MIUR, la ricognizione delle risorse disponibili a valere sull'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000 e ne è stata richiesta la conferma dell'effettiva disponibilità;

Viste le note dell'11 aprile 2016, prot. n. 6583, e del 12 maggio 2016, prot. n. 9123, con le quali l'Ufficio I della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del MIUR ha comunicato l'effettiva disponibilità delle risorse previste a valere sull'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto direttoriale n. 435 e precedenti, del 13 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2013, di ripartizione delle risorse FAR per l'anno 2012;

Visto il decreto direttoriale n. 5749 del 12 marzo 2014, di rettifica al citato decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero;

Ritenuta la necessità di adottare, per il progetto DM 55188 ammissibile alle agevolazioni, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2000 e ss.mm.ii. (con particolare riguardo agli articoli 5 e 10) e del decreto ministeriale n. 90402 del 10 ottobre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il seguente progetto di ricerca e formazione, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e ss.mm.ii., è ammesso agli interventi previsti dalla normativa citata in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle premesse e nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante:

codice progetto: DM 55188;

titolo ricerca: Tecnologie avanzate per l'industria del PMMA;

titolo formazione: Corso di alta formazione in tecnologie avanzate per la produzione di polimeri;

beneficiario: Clax Italia Sr.l. - Pomezia (Roma).

2. Il Codice unico di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riferito al soggetto beneficiario è il seguente:

B52I09001340001 per il progetto di ricerca;

B59G09000090001 per il progetto di formazione.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. Ulteriori erogazioni avverranno in base agli importi rendicontati ed accertati semestralmente a seguito di esito positivo delle verifiche tecnico-contabili previste dal decreto ministeriale n. 593/2000 e ss.mm.ii.. Le effettive erogazioni rimarranno subordinate alla reiscrizione delle somme eventualmente perenti.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 777.750,00, di cui € 323.500,00 nella forma di contributo nella spesa (€ 283.000,00 per attività di ricerca e € 40.500,00 per attività di formazione) e € 454.250,00 nella forma di credito agevolato (€ 409.250,00 per attività di ricerca e € 45.000,00 per attività di formazione) e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R., per l'anno 2012 e precedenti, così come indicato nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2017

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 867

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 10 DM55188

Generalità del Progetto

- Domanda: DM55188 del 28/02/2009

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Tecnologie avanzate per l'industria del PMMA

  Inizio Attività: 01/09/2014

  Durata mesi: 48

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN TECNOLOGIE AVANZATE PER LA PRODUZIONE DI POLIMERI

  Inizio Attività: 01/09/2016

  Durata mesi: 15

- Beneficiari

  CLAX ITALIA SRL
  POMEZIA - (RM)

• Costo Totale	€ 855.000,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 535.000,00
- di cui attività di Sviluppo Sperimentale	€ 230.000,00
- di cui attività di Formazione	€ 90.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 10 DM55188

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	220.000	-	-	220.000
Spese generali	-	-	-	110.000	-	-	110.000
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	60.000	-	-	60.000
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	-	85.000	-	-	85.000
Altri costi di esercizio	-	-	-	60.000	-	-	60.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	535.000	-	-	535.000

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	106.000	-	-	106.000
Spese generali	-	-	-	53.000	-	-	53.000
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	11.000	-	-	11.000
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi di esercizio	-	-	-	60.000	-	-	60.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	230.000	-	-	230.000

	FORMAZIONE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Costo del personale docente	-	-	-	24.000	-	-	24.000
Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	-	-	-	1.000	-	-	1.000
Altre spese correnti	-	-	-	2.000	-	-	2.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi di servizi di consulenza	-	-	-	29.000	-	-	29.000
Subtotale	-	-	-	56.000	-	-	56.000
Costo dei destinatari	-	-	-	34.000	-	-	34.000
Totale	-	-	-	90.000	-	-	90.000

Legge 297/1999 Art. 10 DM55188

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIM.	FORMAZIONE
Contributo nella spesa (*)	40%	30%	45%
Credito Agevolato	55%	50%	50%

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- 20% per piccola impresa

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	214.000,00	-	-	214.000,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	294.250,00	-	-	294.250,00

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	69.000,00	-	-	69.000,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	115.000,00	-	-	115.000,00

	FORMAZIONE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	40.500	-	-	40.500
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	45.000	-	-	45.000

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- dimensione beneficiario

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

Legge 297/1999 Art. 10 DM55188

	Ric. Industr. + Svil. Sperim.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	283.000,00	40.500,00	323.500,00
Credito Agevolato fino a €	409.250,00	45.000,00	454.250,00
TOTALE	692.250,00	85.500,00	

17A05175

DECRETO 26 aprile 2017.

Ammissione alle agevolazioni del progetto DM 47491, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto 593/2000 e successive modifiche e integrazioni, dalla società Labor S.r.l., in Roma. (Decreto n. 983)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento Ordinario n. 19 - in particolare l'Allegato 1, punto 3, che stabilisce che è l'Ufficio II della direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870/874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2013, «Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» ed in particolare l'art. 11 «Disposizioni transitorie e finali» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica»

del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196, del 23 agosto 2016;

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione di personale di ricerca;

Considerato che ai sensi del comma 2 del richiamato art. 10 del decreto ministeriale 593/2000 è previsto che la preselezione dei progetti presentati sia effettuata da una Commissione Interministeriale, MIUR – Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nominata ai sensi del comma 2 del citato art. 10 del decreto ministeriale 593/2000;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 agosto 2012, n. 507/Ric., con il quale sono stati nominati, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 10 del decreto ministeriale 593/2000, i componenti della commissione interministeriale per la preselezione delle domande pervenute per gli anni 2008/2009;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 787/Ric., di rettifica al citato decreto ministeriale n. 507/Ric. del 14 agosto 2012;

Acquisiti ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della suddetta commissione interministeriale, con ultimo verbale in data 13 maggio 2014, relativamente all'ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per gli anni 2008/2009, tra i quali il progetto DM 47491;

Visto il progetto DM 47491, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 593/2000 e successive modifiche e integrazioni dalla società Labor S.r.l. di ricerca dal titolo «Sistemi e processi innovativi per la produzione di idrogeno da fonte solare e distribuita» e di formazione dal titolo «Corso di formazione in sistemi e processi innovativi per la produzione di idrogeno da energie rinnovabili»;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'istituto convenzionato e dell'esperto scientifico, rispettivamente in data 22 febbraio 2016, prot. n. 3267, e in data 23 novembre 2016, prot. n. 23046;

Vista la nota del 30 novembre 2016, prot. n. 23573, con la quale il Ministero ha comunicato alla società Labor S.r.l. l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'ulteriore bonus EPR e/o Università ed ha richiesto, all'esperto scientifico e all'istituto convenzionato, chiarimenti sulle valutazioni istruttorie;

Viste le note del 15 dicembre 2016, prot. n. 24919, e dell'8 marzo 2017, prot. n. 4145, con le quali l'istituto convenzionato e l'esperto scientifico hanno fornito i chiarimenti richiesti;

Viste le note del 10 dicembre 2015, prot. n. 26076, del 25 marzo 2016, prot. n. 5557, e del 14 aprile 2016, prot. n. 6866, con le quali è stata inoltrata all'Ufficio I della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del MIUR, la ricognizione delle risorse disponibili a valere sull'art. 10 del decreto ministeriale 593/2000 e ne è stata richiesta la conferma dell'effettiva disponibilità;

Viste le note dell'11 aprile 2016, prot. n. 6583, e del 12 maggio 2016, prot. n. 9123, con le quali l'Ufficio I della direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del MIUR ha comunicato l'effettiva disponibilità delle risorse previste a valere sull'art. 10 del decreto ministeriale 593/2000;

Visto il decreto direttoriale n. 435 e precedenti, del 13 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2013, di ripartizione delle risorse FAR per l'anno 2012;

Visto il decreto direttoriale n. 5749 del 12 marzo 2014, di rettifica al citato decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuta la necessità di adottare, per il progetto DM 47491 ammissibile alle agevolazioni, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento, ai sensi del decreto ministeriale 593/2000 e successive modifiche e integrazioni (con particolare riguardo agli artt. 5 e 10) e del decreto ministeriale n. 90402 del 10 ottobre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il seguente progetto di ricerca e formazione, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, è ammesso agli interventi previsti dalla normativa citata in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle premesse e nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante:

codice progetto: DM 47491

titolo ricerca: «Sistemi e processi innovativi per la produzione di idrogeno da fonte solare e distribuita»

titolo formazione: «Corso di formazione in sistemi e processi innovativi per la produzione di idrogeno da energie rinnovabili»

beneficiario: Labor S.r.l. – Roma

2. Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riferito al soggetto beneficiario è il seguente:

- B82I08000260001 per il progetto di ricerca:
- B89G08000100001- per il progetto di formazione.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. Ulteriori erogazioni avverranno in base agli importi rendicontati ed accertati semestralmente a seguito di esito positivo delle verifiche tecnico-contabili previste dal decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modifiche e integrazioni. Le effettive erogazioni rimarranno subordinate alla reiscrizione delle somme eventualmente perenti.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 947.512,75, di cui € 392.749,00 nella forma di contributo nella spesa (€ 354.895,00 per attività di ricerca e € 37.854,00 per attività di formazione) e € 554.763,75 nella forma di credito agevolato (€ 512.703,757 per attività di ricerca e € 42.060,00 per attività di formazione) e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R., per l'anno 2012 e precedenti, così come indicato nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2017

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1077

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 10

DM47491

Generalità del Progetto

• Domanda: DM47491 del 28/02/2008

• Progetto di Ricerca

Titolo:
Sistemi e processi innovativi per la produzione di idrogeno da fonte solare e distribuita - (ESH)

Inizio Attività: 01/08/2014

Durata mesi: 36

• Progetto di Formazione

Titolo:
Corso di Formazione in sistemi e processi innovativi per la produzione di idrogeno da energie rinnovabili

Inizio Attività: 01/01/2017

Durata mesi: 6

• Beneficiari

LABOR SRL
ROMA - (RM)

• Costo Totale	€ 1.041.995,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 675.325,00
- di cui attività di Sviluppo Sperimentale	€ 282.550,00
- di cui attività di Formazione	€ 84.120,00
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 10 DM47491

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	361.550	-	-	361.550
Spese generali	-	-	-	180.775	-	-	180.775
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	-	100.000	-	-	100.000
Altri costi di esercizio	-	-	-	33.000	-	-	33.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	675.325	-	-	675.325

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	170.750	-	-	170.750
Spese generali	-	-	-	80.300	-	-	80.300
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	-	16.000	-	-	16.000
Altri costi di esercizio	-	-	-	15.500	-	-	15.500
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	282.550	-	-	282.550

	FORMAZIONE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Costo del personale docente	-	-	-	16.960	-	-	16.960
Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	-	-	-	6.000	-	-	6.000
Costi di servizi di consulenza	-	-	-	19.100	-	-	19.100
Subtotale	-	-	-	42.060	-	-	42.060
Costo dei destinatari	-	-	-	42.060	-	-	42.060
Totale	-	-	-	84.120	-	-	84.120

Legge 297/1999 Art. 10 DM47491

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIM.	FORMAZIONE
Contributo nella spesa (*)	40%	30%	45%
Credito Agevolato	55%	50%	50%

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- 20% per piccola impresa

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	270.130,00	-	-	270.130,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	371.428,75	-	-	371.428,75

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	84.765,00	-	-	84.765,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	141.275,00	-	-	141.275,00

	FORMAZIONE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	37.854	-	-	37.854
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	42.060	-	-	42.060

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- dimensione beneficiario

Legge 297/1999 Art. 10 DM47491

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Sperim.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	354.895,00	37.854,00	392.749,00
Credito Agevolato fino a €	512.703,75	42.060,00	554.763,75
TOTALE	867.598,75	79.914,00	

17A05174

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 giugno 2017.

Riconoscimento dei diplomi di secondo ciclo rilasciati dagli Istituti tecnici ad indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale e conduzione apparati e impianti marittimi, per accedere alle figure di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA
SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI
ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la Convenzione internazionale Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW '78), come emendata, concernente l'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione STCW e sua esecuzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto 11 febbraio 2014, n. 98, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, recante modifiche alla direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, con particolare riferimento all'art. 1, commi 2, 4 e 6, il quale stabilisce i requisiti di qualità ed efficacia che le scuole debbono possedere per il riconoscimento ed il mantenimento della parità scolastica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici reso in attuazione dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF del 24 aprile 2012 con il quale - in applicazione dell'art. 5, comma 3, lettera *b)* e dell'art. 8, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88 - sono state definite le ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici quali percorsi opzionali

contenuti in apposito elenco nazionale e tra i quali sono attivati, nell'indirizzo «Trasporti e Logistica», articolazione «Conduzione del mezzo», le opzioni denominate «Conduzione del mezzo navale» (CMN) e «Conduzione di apparati e impianti marittimi» (CAIM) che costituiscono i percorsi del settore Education elettivamente funzionali alla formazione marittima;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, con il quale sono definite le competenze del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Comando generale delle Capitanerie di Porto e del Ministero dell'istruzione, università e ricerca in materia di formazione della gente di mare;

Visti gli articoli 4 e 12 del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 25 luglio 2016, con i quali vengono fissati i requisiti di accesso alle qualifiche di Allievo ufficiale di coperta e Allievo ufficiale di macchina;

Considerato che gli articoli 4 e 12 del decreto 25 luglio 2016 richiedono il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo dell'istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica, opzioni Conduzione del mezzo navale e Conduzione di apparati e impianti marittimi che forniscono le conoscenze di cui alle Sezioni A-II/1 e A-III/1 del Codice STCW '78, come emendato, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti;

Visto il decreto del direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del 19 dicembre 2016, che stabilisce le competenze specifiche per l'accesso alle qualifiche di Allievo ufficiale di coperta e Allievo ufficiale di macchina;

Visto il rapporto di visita dell'Agenzia per la sicurezza marittima europea (European Maritime Safety Agency - EMSA) dell'anno 2015, concernente gli esiti relativi al monitoraggio del sistema di istruzione, formazione e abilitazione marittima ai sensi della direttiva 2008/106/CE e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuta la necessità di determinare, di concerto tra le amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, i requisiti in base ai quali i titoli di studio rilasciati in esito ai percorsi dell'istruzione tecnica, indirizzo Trasporti e Logistica, opzioni «Conduzioni del mezzo navale» e «Conduzione di apparati e impianti marittimi» assumono validità per l'accesso alla qualifica di Allievo ufficiale di coperta e Allievo ufficiale di macchina;

Decretano:

Art. 1.

1. Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica, articolazione Conduzione del mezzo, opzione Conduzione del mezzo navale che fornisce, e ne dà evidenza nel piano di studi, le competenze indicate all'allegato 1 del D.D. 19 dicembre 2016, soddisfa il requisito di cui all'art. 4, comma 2, lett. *c)* del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 25 luglio 2016.

Art. 2.

1. Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del mezzo, opzione Conduzione di apparati e impianti marittimi, che fornisce, e ne dà evidenza nel piano di studi, le competenze indicate all'allegato 2 del D.D. 19 dicembre 2016, soddisfa il requisito di cui all'art. 12, comma 2, lett. *c)* del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 25 luglio 2016.

Art. 3.

1. Gli istituti che erogano i percorsi opzionali di Conduzione del mezzo navale e Conduzione di apparati e impianti marittimi garantiscono, in applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, che le attività di formazione e di valutazione delle competenze sono costantemente controllate attraverso un sistema di gestione della qualità che assicuri il conseguimento degli obiettivi definiti.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per gli istituti paritari che erogano i percorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto costituisce requisito di conformità dell'offerta formativa agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti ed è soggetto, pertanto, all'accertamento da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, in merito alla permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità;

3. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca assicura, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'armonizzazione dei piani di studio degli istituti indicati ai commi 1 e 2, nonché il controllo e il monitoraggio delle attività svolte e verifica l'attuazione della disciplina nazionale inerente i percorsi di istruzione del settore marittimo.

4. A seguito del controllo e monitoraggio di cui al comma 3, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca predispone annualmente una relazione da inviare entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero delle infrastrutture e trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2017

Il direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
PUJIA

Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera
MELONE

Il direttore generale per gli ordinamenti scolastici ed il sistema di valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PALUMBO

17A05172

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 luglio 2017.

Rettifica e *corrigendum* alla determina 31 maggio 2017, n. 1023/2017, relativa alla classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del solo medicinale per uso umano «Suliqua», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1283/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determina dell'Ufficio procedure centralizzate n. 1023 del 31 maggio 2017 riguardante la autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SULIQUA pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 141 del 20 giugno 2017;

Visto l'allegato della suddetta determina nella sezione - Modo di somministrazione e nella sezione - Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio;

Considerato che, per errore materiale nelle sezioni sopra riportare il dosaggio del principio attivo lixisenatide è espresso in milligrammi anziché in microgrammi e quindi non risulta correttamente riportato, occorre provvedere alla rettifica della determinazione n. 1023 del 31 maggio 2017 di questo Ufficio procedure centralizzate;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

(Rettifica corrigendum *alla determinazione SISF Ufficio procedure centralizzate n. 1023 del 31 maggio 2017: dell'unità di misura della massa del principio attivo lixisenatide nella sezione Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio).*

Laddove è riportato nella sezione:

«*Modo di somministrazione*.

"Suliqua" è disponibile in due penne, che consentono diverse opzioni di dosaggio, cioè rispettivamente penna "Suliqua" (10-40), penna "Suliqua" (30-60). La differenziazione tra i dosaggi delle penne è data dall'intervallo di dose della penna:

la penna preriempita "Suliqua" 100 unità/ml + 50 microgrammi/ml eroga dosi unitarie da 10-40 unità di insulina glargine in associazione con 5-20 mg di lixisenatide (penna "Suliqua" (10-40));

la penna preriempita "Suliqua" 100 unità/ml + 33 microgrammi/ml eroga dosi unitarie da 30-60 unità di insulina glargine in associazione con 10-20 mg di lixisenatide (penna "Suliqua" (30-60)).»,

e nella sezione:

«*La Guida per l'operatore sanitario deve contenere i seguenti elementi chiave*.

Fornire ai pazienti la Guida per il paziente prima di prescrivere o dispensare "Suliqua".

Assicurarsi che i pazienti e chi si prende cura di loro, siano adeguatamente informati su come utilizzare insulina glargine/lixisenatide.

"Suliqua" è disponibile in penna preriempita e deve essere usato solo con questo dispositivo; gli operatori sanitari non devono mai utilizzare una siringa per prelevare insulina glargine/lixisenatide da una penna preriempita perché ciò potrebbe causare errori di dosaggio e gravi danni.

"Suliqua" è disponibile in due penne preriempite contenenti differenti opzioni di dosaggio di lixisenatide, e intervalli differenti di dosaggio:

entrambe le penne preriempite contengono insulina glargine con una concentrazione di 100 unità/ml;

penna "Suliqua" 10-40 fornisce dosi giornaliere da somministrare tra 10 e 40 dosi unitarie di "Suliqua" (concentrazione: insulina glargine 100 unità/ml e lixisenatide 50 mg/ml; intervallo di dose: da 10 a 40 unità di insulina glargine in associazione con lixisenatide da 5 a 20 *mg)*;

penna "Suliqua" 30-60 fornisce dosi giornaliere da somministrare tra 30 e 60 dosi unitarie di "Suliqua" (concentrazione: insulina glargine 100 unità/ml e lixisenatide 33 mg/ml; intervallo di dose: da 30 a 60 unità di insulina glargine in associazione con lixisenatide da 10 a 20 *mg)*.

La prescrizione deve indicare l'intervallo di dose e l'opzione di dosaggio della penna preriempita di "Suliqua" e il numero di dosi unitarie da somministrare.

Il farmacista deve eventualmente chiarire con il medico prescrittore ogni prescrizione incompleta.

Spiegare al paziente i seguenti punti:

si stanno prescrivendo un numero di dosi unitarie che corrispondono a un certo numero di unità di insulina più una quantità fissa di lixisenatide;

per "Suliqua", una dose unitaria contiene sempre 1 unità di insulina, indipendentemente da quale penna preriempita di "Suliqua" si sta utilizzando (penna10-40 o penna 30-60);

il contatore della dose sulla penna mostra il numero di dosi unitarie da iniettare.

Se al paziente viene sostituita la penna preriempita in uso con l'altra di differente dosaggio, evidenziare le differenze nel design dei due dispositivi (focalizzarsi sul diverso colore, avvertimenti riportati sulla confezione/etichette e altre indicazioni di sicurezza come elementi tattili sulla penna preriempita).

Anticipare le domande che il paziente potrebbe fare riguardo alla disglicemia e alle reazioni avverse potenziali.

Si chiede ai farmacisti di verificare che il paziente e chi se ne prende cura siano in grado di leggere le opzioni di dosaggio di "Suliqua", l'intervallo delle dosi della penna preriempita e il contatore della dose della penna preriempita prima di dispensare l'insulina glargine/lixisenatide. I farmacisti devono anche accertarsi che i pazienti siano stati addestrati sull'uso della penna.

Pazienti non vedenti o ipovedenti devono essere istruiti ad avere sempre assistenza da altre persone che godono di buona vista e sono state addestrate all'utilizzo della penna insulina glargine/lixisenatide.

Avvisare i pazienti di monitorare attentamente la loro glicemia quando iniziano il trattamento con insulina glargine/lixisenatide che contiene insulina glargine e una sostanza attiva non insulinica (lixisenatide).

Un promemoria sulla necessità di segnalare tutti gli errori terapeutici con "Suliqua" farà parte della Guida per l'operatore sanitario.

La Guida per il paziente deve contenere i seguenti elementi chiave.

Legga attentamente le istruzioni contenute nel foglio illustrativo prima di usare "Suliqua".

"Suliqua" è fornito in penna preriempita e deve essere utilizzato solo con questo dispositivo: pazienti, chi se ne prende cura e operatori sanitari non devono mai utilizzare una siringa per prelevare l'insulina glargine/lixisenatide dalla penna preriempita perchè ciò potrebbe causare errori di dosaggio e gravi danni.

"Suliqua" è disponibile in due penne preriempite contenenti due diverse opzioni di dosaggio di lixisenatide, e intervalli diversi di dosaggio:

entrambe le penne preriempite contengono insulina glargine con una concentrazione di 100 unità/ml;

penna "Suliqua" 10-40 fornisce dosi giornaliere da somministrare tra 10 e 40 dosi unitarie di "Suliqua" (concentrazione: insulina glargine 100 unità/ml e lixisenatide 50 mg/ml; intervallo di dose: da 10 a 40 unità di insulina glargine in associazione con lixisenatide da 5 a 20 *mg)*;

penna "Suliqua" 30-60 fornisce dosi giornaliere da somministrare tra 30 e 60 dosi unitarie di "Suliqua" (concentrazione: insulina glargine 100 unità/ml e lixisenatide 33 mg/ml; intervallo di dose: da 30 a 60 unità di insulina glargine in associazione con lixisenatide da 10 a 20 *mg)*.

La prescrizione deve indicare quale tipo di penna preriempita è necessaria (penna "Suliqua" 10-40 o penna 30-60) e il numero di dosi unitarie che devono essere iniettate.

Il farmacista deve chiarire con il medico prescrittore ogni prescrizione incompleta.

Una dose unitaria contiene 1 unità di insulina glargine più una dose fissa di lixisenatide. Prima dell'impiego di insulina glargine/lixisenatide, deve essere chiaro quante dosi unitarie sono necessarie. Il medico darà questa informazione.

Per "Suliqua", una dose unitaria contiene sempre una unità di insulina, indipendentemente dalla penna preriempita di "Suliqua" utilizzata (penna 10-40 o penna 30-60).

Il medico le spiegherà il design e le caratteristiche della penna "Suliqua", incluso come il contatore della dose della penna preriempita mostra il numero delle dosi unitarie da iniettare.

Durante il passaggio a questo tipo di associazione di farmaci e nelle settimane successive al passaggio la glicemia deve essere monitorata più frequentemente.

Se ha domande relative al trattamento si rivolga al medico.

Un promemoria sulla necessità di segnalare tutti gli errori terapeutici con "Suliqua" sarà parte della Guida per il paziente.»,

leggasi

nella sezione: «*Modo di somministrazione*.

"Suliqua" è disponibile in due penne, che consentono diverse opzioni di dosaggio, cioè rispettivamente penna "Suliqua" (10-40), penna "Suliqua" (30-60). La differenziazione tra i dosaggi delle penne è data dall'intervallo di dose della penna:

la penna preriempita "Suliqua" 100 unità/ml + 50 microgrammi/ml eroga dosi unitarie da 10-40 unità di insulina glargine in associazione con 5-20 mcg di lixisenatide (penna "Suliqua" (10-40));

la penna preriempita "Suliqua" 100 unità/ml + 33 microgrammi/ml eroga dosi unitarie da 30-60 unità di insulina glargine in associazione con 10-20 mcg di lixisenatide (penna "Suliqua" (30-60)).»,

e nella sezione:

«*La Guida per l'operatore sanitario deve contenere i seguenti elementi chiave*.

Fornire ai pazienti la Guida per il paziente prima di prescrivere o dispensare "Suliqua".

Assicurarsi che i pazienti e chi si prende cura di loro, siano adeguatamente informati su come utilizzare insulina glargine/lixisenatide.

"Suliqua" è disponibile in penna preriempita e deve essere usato solo con questo dispositivo; gli operatori sanitari non devono mai utilizzare una siringa per prelevare insulina glargine/lixisenatide da una penna preriempita perché ciò potrebbe causare errori di dosaggio e gravi danni.

"Suliqua" è disponibile in due penne preriempite contenenti differenti opzioni di dosaggio di lixisenatide, e intervalli differenti di dosaggio:

entrambe le penne preriempite contengono insulina glargine con una concentrazione di 100 unità/ml;

penna "Suliqua" 10-40 fornisce dosi giornaliere da somministrare tra 10 e 40 dosi unitarie di "Suliqua" (concentrazione: insulina glargine 100 unità/ml e lixisenatide 50 mcg/ml; intervallo di dose: da 10 a 40 unità di insulina glargine in associazione con lixisenatide da 5 a 20 *mcg)*;

penna "Suliqua" 30-60 fornisce dosi giornaliere da somministrare tra 30 e 60 dosi unitarie di "Suliqua" (concentrazione: insulina glargine 100 unità/ml e lixisenatide 33 mcg/ml; intervallo di dose: da 30 a 60 unità di insulina glargine in associazione con lixisenatide da 10 a 20 *mcg)*.

La prescrizione deve indicare l'intervallo di dose e l'opzione di dosaggio della penna preriempita di "Suliqua" e il numero di dosi unitarie da somministrare.

Il farmacista deve eventualmente chiarire con il medico prescrittore ogni prescrizione incompleta.

Spiegare al paziente i seguenti punti:

si stanno prescrivendo un numero di dosi unitarie che corrispondono a un certo numero di unità di insulina più una quantità fissa di lixisenatide;

per "Suliqua", una dose unitaria contiene sempre 1 unità di insulina, indipendentemente da quale penna preriempita di "Suliqua" si sta utilizzando (penna 10-40 o penna 30-60);

il contatore della dose sulla penna mostra il numero di dosi unitarie da iniettare.

Se al paziente viene sostituita la penna preriempita in uso con l'altra di differente dosaggio, evidenziare le differenze nel design dei due dispositivi (focalizzarsi sul diverso colore, avvertimenti riportati sulla confezione/etichette e altre indicazioni di sicurezza come elementi tattili sulla penna preriempita).

Anticipare le domande che il paziente potrebbe fare riguardo alla disglicemia e alle reazioni avverse potenziali.

Si chiede ai farmacisti di verificare che il paziente e chi se ne prende cura siano in grado di leggere le opzioni di dosaggio di "Suliqua", l'intervallo delle dosi della penna preriempita e il contatore della dose della penna preriempita prima di dispensare l'insulina glargine/lixisenatide. I farmacisti devono anche accertarsi che i pazienti siano stati addestrati sull'uso della penna.

Pazienti non vedenti o ipovedenti devono essere istruiti ad avere sempre assistenza da altre persone che godono di buona vista e sono state addestrate all'utilizzo della penna insulina glargine/lixisenatide.

Avvisare i pazienti di monitorare attentamente la loro glicemia quando iniziano il trattamento con insulina glargine/lixisenatide che contiene insulina glargine e una sostanza attiva non insulinica (lixisenatide).

Un promemoria sulla necessità di segnalare tutti gli errori terapeutici con "Suliqua" farà parte della Guida per l'operatore sanitario.

La Guida per il paziente deve contenere i seguenti elementi chiave.

Legga attentamente le istruzioni contenute nel foglio illustrativo prima di usare "Suliqua".

"Suliqua" è fornito in penna preriempita e deve essere utilizzato solo con questo dispositivo: pazienti, chi se ne prende cura e operatori sanitari non devono mai utilizzare una siringa per prelevare l'insulina glargine/lixisenatide dalla penna preriempita perchè ciò potrebbe causare errori di dosaggio e gravi danni.

"Suliqua" è disponibile in due penne preriempite contenenti due diverse opzioni di dosaggio di lixisenatide, e intervalli diversi di dosaggio:

entrambe le penne preriempite contengono insulina glargine con una concentrazione di 100 unità/ml;

penna "Suliqua" 10-40 fornisce dosi giornaliere da somministrare tra 10 e 40 dosi unitarie di "Suliqua" (concentrazione: insulina glargine 100 unità/ml e lixisenatide 50 mcg/ml; intervallo di dose: da 10 a 40 unità di insulina glargine in associazione con lixisenatide da 5 a 20 *mcg)*;

penna "Suliqua" 30-60 fornisce dosi giornaliere da somministrare tra 30 e 60 dosi unitarie di "Suliqua" (concentrazione: insulina glargine 100 unità/ml e lixisenatide 33 mcg/ml; intervallo di dose: da 30 a 60 unità di insulina glargine in associazione con lixisenatide da 10 a 20 *mcg)*.

La prescrizione deve indicare quale tipo di penna preriempita è necessaria (penna "Suliqua" 10-40 o penna 30-60) e il numero di dosi unitarie che devono essere iniettate.

Il farmacista deve chiarire con il medico prescrittore ogni prescrizione incompleta.

Una dose unitaria contiene 1 unità di insulina glargine più una dose fissa di lixisenatide. Prima dell'impiego di

insulina glargine/lixisenatide, deve essere chiaro quante dosi unitarie sono necessarie. Il medico darà questa informazione.

Per "Suliqua", una dose unitaria contiene sempre una unità di insulina, indipendentemente dalla penna preriempita di "Suliqua" utilizzata (penna 10-40 o penna 30-60).

Il medico le spiegherà il design e le caratteristiche della penna "Suliqua", incluso come il contatore della dose della penna preriempita mostra il numero delle dosi unitarie da iniettare.

Durante il passaggio a questo tipo di associazione di farmaci e nelle settimane successive al passaggio la glicemia deve essere monitorata più frequentemente.

Se ha domande relative al trattamento si rivolga al medico.

Un promemoria sulla necessità di segnalare tutti gli errori terapeutici con "Suliqua" sarà parte della Guida per il paziente.».

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 luglio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A05199

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 marzo 2017.

Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 23 marzo 2010 tra ANAS S.p.a. e la Società delle Concessioni Autostradali Venete p.A. (CAV) e aggiornamento del piano economico finanziario. (Delibera n. 17/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, siano sottoposti al parere del CIPE, sentito il NARS istituito con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*G.U.* n. 138/1996) e disciplinato con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e s.m.i.;

Vista la convenzione tra Anas S.p.a. e la Società CAV p.A. sottoscritta il 23 marzo 2010 ai sensi dell'art. 2, comma 290 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed approvata con decreto interministeriale 22 novembre 2011, n. 408, convenzione che disciplina la concessione per la gestione del Passante di Mestre di collegamento tra l'Autostrada A4, tronco Padova-Mestre, l'Autostrada A27 Venezia-Belluno e l'Autostrada A4, tronco Venezia-Trieste, la gestione delle tratte autostradali in concessione alla Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A. ed il completamento del Passante di Mestre e delle opere direttamente collegate a detta infrastruttura;

Vista la proposta di cui alla nota 12 febbraio 2016, n. 5656, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dello schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 23 marzo 2010 tra Anas S.pA. e la Società CAV p.A., dell'aggiornamento del relativo piano economico finanziario (PEF) e del piano finanziario regolatorio (PFR) e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Viste le note 14 aprile 2016, n. 1940, e 17 giugno 2016, n. 10430, con le quali il MIT ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa;

Acquisito, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del citato decreto-legge n. 201/2011, il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) 17 giugno 2016, n. 4;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare, che:

la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2032;

il periodo regolatorio è scaduto il 31 dicembre 2014;

il 30 dicembre 2014 è intervenuto un protocollo d'intesa tra MIT e la società concessionaria, con il quale è stato stabilito, in via provvisoria, un incremento tariffario per il 2015 pari all'1,5% e che tale variazione tariffaria è stata confermata con decreto interministeriale 31 dicembre 2014, n. 588;

con nota 3 marzo 2015, n. 2020, il MIT ha richiesto alla società concessionaria di predisporre una versione aggiornata di PEF che sviluppasse «un piano degli investimenti compatibile con l'attuale scadenza naturale della concessione presentando, altresì, un adeguamento tariffario contenuto nella misura del 1,5% per anno» e che la società concessionaria ha trasmesso al MIT, in data 26 giugno 2015, una versione aggiornata di PEF;

con nota 16 marzo 2016, n. 1480, il NARS ha richiesto al MIT di integrare la documentazione chiedendo chiarimenti, in particolare riguardo al periodo di riferimento per il calcolo del tasso *risk free* all'interno della formula del costo medio ponderato del capitale (WACC) e, con nota 10 giugno 2016, n. 2905, ulteriori chiarimenti in merito agli investimenti da remunerare con il parametro K, alla determinazione del capitale investito netto (CIN) e del saldo delle poste figurative nel periodo regolatorio e al valore di subentro;

il MIT, con note 14 aprile 2016, n. 1940, e 17 giugno 2016, n. 10430, ha fornito i chiarimenti richiesti;

il PEF prevede nel periodo regolatorio investimenti per circa 56 milioni di euro;

risultano più rilevanti, in termini di importo, i seguenti interventi: opere complementari al passante di Mestre per circa 32 milioni di euro, adeguamento di alcune opere in esercizio per circa 6 milioni di euro, rivalutazione ambientale dei territori attraversati dal passante di

Mestre e ulteriori interventi di mitigazione ambientale per circa 5,5 milioni di euro sistemazione ai fini della sicurezza dell'innesto della A27 con la A5 per circa 5 milioni di euro;

l'arco temporale del PEF è pari a 18 anni (2015 - 2032);

il tasso di congrua remunerazione del capitale investito, determinato con i criteri del «costo medio ponderato del capitale» (WACC), è stimato in 7,01%;

è intervenuto un significativo lasso di tempo tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF a questo Comitato da parte del MIT;

lo straordinario andamento dei tassi d'interesse BTP a 10 anni, avvenuta tra il 2011 e il 2016 con discesa da oltre il 7% a poco più dell'1%, influenza il cosiddetto tasso «*risk free*», incluso nel calcolo del WACC;

il calmieramento delle tariffe all'1,5% ha un'incidenza diretta sui ricavi previsti dal PEF;

Considerato che il NARS con il summenzionato parere n. 4/2016, si è pronunciato favorevolmente, con osservazioni e raccomandazioni, in merito all'atto aggiuntivo e relativi allegati;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 10 agosto 2016, n. 3939, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'esame della presente proposta nella seduta del Comitato in questione, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella delibera;

Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha espressamente evidenziato nella seduta del 10 agosto 2016 la necessità di tenere conto degli effetti sul WACC dell'andamento dei tassi di interesse e applicare criteri omogenei ai PEF delle concessioni autostradali esaminati tutti nella stessa seduta;

Considerato che questo Comitato ha ritenuto di condividere le indicazioni del suddetto Ministro e l'analisi del NARS, adottandole con il proprio parere espresso il 10 agosto 2016 e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota DIPE dell'11 novembre 2016, n. 5134;

Vista la comunicazione resa a questo Comitato in merito alla richiesta della Corte dei conti, formulata con nota n. 273 del 3 gennaio 2017, di formalizzare sotto forma di «deliberazioni» i pareri espressi da questo stesso Comitato nella seduta del 10 agosto 2016;

Considerato che questo Comitato prende atto della comunicazione e ritiene che tale formalizzazione debba avvenire senza modificare il contenuto di tali pareri e adottando la numerazione progressiva dell'anno corrente, con esclusione dei pareri riferiti ad atti approvati con legge successivamente al 10 agosto 2016;

Vista la nota 3 marzo 2017, n. 1068, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, è formulato parere favorevole in ordine allo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 23 marzo 2010 tra Anas S.p.A. e la Società CAV p.A. e sul relativo PEF e PFR, nei termini di cui in premessa, con le raccomandazioni del NARS di cui al capitolo 4 del citato parere n. 4/2016, che qui si intende riportato e che costituisce parte integrante del parere espresso dal CIPE, fatte salve le osservazioni che seguono.

Questo Comitato, valutate le considerazioni espresse dal NARS nell'ambito del citato parere n. 4/2016:

ritiene, in coerenza con quanto stabilito da questo Comitato in precedenti casi analoghi, che il Costo medio ponderato del capitale (WACC) debba essere aggiornato tenendo conto di un tasso *risk free* con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale *benchmark* negli ultimi dodici mesi antecedenti la data di presentazione del piano a questo Comitato piuttosto che antecedenti alla presentazione al MIT;

ritiene tuttavia opportuno raccomandare al MIT di valutare, nell'ambito del quadro regolatorio vigente, soluzioni che contemperino in modo ragionevole gli effetti del calo dei tassi di interesse sul WACC con l'esigenza di assicurare la sostenibilità dei PEF delle concessioni autostradali anche mediante l'applicazione di una componente aggiuntiva al WACC stesso, da individuarsi in sede di approvazione da parte del MIT di concerto con il MEF, sulla base di criteri articolati ed applicati omogeneamente al fine di controbilanciare un calo eccessivo del suddetto WACC, (ad esempio, il volume degli investimenti previsti nel periodo regolatorio, l'incidenza del debito sulla struttura finanziaria della concessione, il livello tariffario applicato agli utilizzatori);

raccomanda, infine, di inserire la seguente clausola nell'Atto Aggiuntivo: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto assicura, altresì, a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

Questo Comitato invita il MIT ad assicurare la conservazione della documentazione riguardante l'oggetto del presente parere, nonché a verificare, prima di procedere alla redazione del decreto di approvazione dell'Atto aggiuntivo, che la stesura tenga conto delle raccomanda-

zioni formulate nel parere di questo Comitato, motivando debitamente gli eventuali scostamenti.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 949

ALLEGATO

Raccomandazioni del NARS contenute nel capitolo 4 del parere n. 4 in data 17 giugno 2016, relativo allo schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica sottoscritta il 23 marzo 2010 tra Anas S.p.A. e la Società Concessioni autostradali Venete (CAV).

Sotto il profilo economico-finanziario;

il WACC deve essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano al CIPE e, in relazione al costo del debito, tenendo conto di quanto indicato in convenzione unica all'art. 11.7;

le aliquote fiscali devono essere aggiornate alla normativa vigente;

il parametro dell'inflazione per le annualità 2016-2018 deve essere adeguato alla variazione media dei prezzi al consumo per l'Intera collettività nazionale (indice *NIC)* più recentemente rilevata e pubblicata dall'ISTAT con riferimento al periodo 1° luglio e 30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di variazione tariffaria ovvero con riferimento al periodo 1° luglio 2014 e 30 giugno 2015; i Ministeri competenti in sede di riconoscimento dell'adeguamento tariffario annuale dovranno verificare l'adeguamento del valore dell'inflazione reale sopra definita all'ultima rilevazione dell'ISTAT precedente alla variazione tariffaria;

il Ministero istruttore deve verificare il valore del CIN derivante dal precedente periodo regolatorio presente nel PEF/PFR rispetto a quanto riportato in Relazione istruttoria e, se del caso, procedere a eventuale correzione degli scostarnenti;

il computo del parametro K deve essere adeguato agli investimenti riconosciuti eleggibill dal Ministero istruttore;

gli investirnenti inseriti nel PFR nel periodo regolatorio 2015-2019 devono essere allineati a quelli previsti dal Cronoprograrnma del PEF da remunerare con il parametro K;

gli importi delle opere e i cronoprogrammi indicati rispettivamente nell'allegato K e M devono essere allineati a quelli presenti nei Piano Economico finanziario;

le risorse generate dalla gestione del Passante di Mestre devono essere allocate così come definite al punto f della delibera del CIPE n. 3/2007;

sarebbe, inoltre, opportuno aggiornare lo studio di traffico tenendo conto dell'effettivo orientamento strategico delle opere da parte degli strumenti programmatori statali, e qualora programmate dell'effettiva data di apertura al traffico delle stesse.

Date le prescrizioni sopra individuate, il Ministero di settore dovrà provvedere all'adeguamento della dinamica tariffaria, perseguendo anche le finalità di un contenimento della medesima nei limiti dell'inflazione programmata, come peraltro proposto dal Ministero di settore medesimo.

Ciò detto, con riferimento allo schema di Atto aggiuntivo, si esprimono le seguenti peculiari prescrizioni:

all'art. 4.2, sostituire il comma 11.6 bis dallo stesso introdotto nella Convenzione Unica, con il seguente: «In sede di aggiornamento del piano economico finanziario, che avverrà entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio di cui alla delibera CIPE n. 27 del 21 marzo 2013, si terra conto dei maggiori ribassi, rispetto a quelli previsti nel medesimo piano economico finanziario, conseguiti in sede di eventuali affidamenti a terzi»;

con riferimento all'art. 9 relativo alla «Rinuncia al contenzioso», il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà valutare la convenienza della previsioni ivi contenute; all'art. 12 sostituire le parole «nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.» con le seguenti: «nella normativa nazionale di rango primario»;

occorre inserire una clausola del seguente tenore: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo n. 299/2011. Il medesimo soggetto assicura, altresì, al Cipe flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999».

Tali conclusioni sono, tra l'altro, legate all'esigenza di coerenza con precedenti pareri resi dal NARS nn. 5, 8 e 9 del 2014, in occasione dei quali il Nucleo ha ritenuto che il WACC dovesse essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano al CIPE.

Tuttavia, il NARS ritiene che vada tenuto conto dell'intervento di fattori esogeni ed in particolare che è stato definito con apposito decreto e protocollo d'intesa il calmieramento delle tariffe all'1,5% con effetto pluriennale, il quale ha avuto incidenza sulle clausole contrattuali e sui ricavi previsti dal PEF, nonché dell'apprezzabile lasso di tempo trascorso, pari a quasi due anni nel caso di specie, tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF al CIPE da parte del Concedente. Il NARS rappresenta, dunque, al CIPE l'opportunità di rimettere al Ministero concedente lo svolgimento di tutti gli approfondimenti di competenza circa l'impatto di tali fattori, contemperando la tutela della finanza pubblica, la salvaguardia dell'utenza e la realizzazione degli investimenti previsti. Resta salva, quindi, la possibilità per il Ministero concedente di far pervenire, prima dell'esame in CIPE, proposte integrative.

17A05258

DELIBERA 3 marzo 2017.

Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 2 settembre 2009 tra ANAS S.p.a. e la Società Autostrade Valdostane p.A. e aggiornamento del piano economico finanziario. (Delibera n. 18/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, siano sottoposti al parere del Comitato interministeriale per la progammazione economica, sentito il NARS istituito con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996) e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232/2010), con la quale questo Comitato ha valutato favorevolmente, lo schema di convezione unica tra ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Valdostane p.A. sottoscritta il 2 settembre 2009 ed approvata ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

Vista la proposta di cui alla nota 12 febbraio 2016, n. 5656, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti (MIT) ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dello schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 2 settembre 2009 tra ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Valdostane p.A., dell'aggiornamento del relativo Piano economico finanziario (PEF) e del Piano finanziario regolatorio (PFR) e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Viste le note 14 aprile 2016, n. 1940, e 17 giugno 2016, n. 10430, con le quali il MIT ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa;

Acquisito, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del citato decreto-legge n. 201/2011, il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) 17 giugno 2016, n. 5;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare, che:

la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2032;

il periodo regolatorio è scaduto il 31 dicembre 2013 e che in data 30 settembre 2013, la società concessionaria ha presentato una prima proposta di aggiornamento del PEF;

il 30 dicembre 2014 è intervenuto un protocollo d'intesa tra il MIT e la società concessionaria, con il quale è stato stabilito, in via provvisoria, un incremento tariffario per il 2015 pari all'1,5% e che tale variazione tariffaria è stata confermata con decreto interministeriale 31 dicembre 2014, n. 591;

con nota 3 marzo 2015, n. 2013, il MIT ha richiesto alla società concessionaria di predisporre una versione aggiornata di PEF, che sviluppasse «un piano degli investimenti compatibile con l'attuale scadenza naturale della concessione presentando, altresì, un adeguamento tariffario contenuto nella misura dell'1,5% per anno». Ai sensi del citato protocollo di intesa la società concessionaria ha trasmesso al MIT in data 8 giugno 2015 una versione aggiornata di PEF;

con nota 16 marzo 2016, n. 1480, il NARS ha richiesto al MIT di integrare la documentazione chiedendo chiarimenti, in particolare riguardo al periodo di riferimento per il calcolo del tasso risk free all'interno della formula del costo medio ponderato del capitale (WACC) e, con nota 10 giugno 2016, n. 2905, ulteriori chiarimenti in merito agli investimenti da remunerare con il parametro K, alla determinazione del Capitale investito netto (CIN) e del saldo delle poste figurative nel periodo regolatorio e al valore di subentro;

il MIT, con nota 17 giugno 2016, n. 10430, ha fornito i chiarimenti richiesti;

il PEF prevede nel periodo regolatorio investimenti per circa 54 milioni di euro;

i nuovi interventi (adeguamenti delle gallerie e di barriere di sicurezza, di realizzazione di barriere antirumore, etc.) sono finalizzati a migliorare il livello di sicurezza dell'infrastruttura autostradale e a ridurre l'impatto sul territorio;

l'arco temporale del PEF, pari a 19 anni (2014-2032);

il tasso di congrua remunerazione del capitale investito, determinato con i criteri del «costo medio ponderato del capitale» (WACC), è stimato in 9,26%;

è intervenuto un significativo lasso di tempo tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF a questo Comitato da parte del MIT;

lo straordinario andamento dei tassi d'interesse BTP a 10 anni, avvenuta tra il 2011 e il 2016 con discesa da oltre il 7% a poco più dell'1%, influenza il cosiddetto tasso «risk free», incluso nel calcolo del WACC;

il calmieramento delle tariffe all'1,5% ha un'incidenza diretta sui ricavi previsti dal PEF;

Considerato che il NARS con il summenzionato parere n. 5/2016, si è pronunciato favorevolmente, con osservazioni e raccomandazioni, in merito all'atto aggiuntivo e relativi allegati;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 10 agosto 2016, n. 3939, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'esame della presente proposta nella seduta del Comitato in questione, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella delibera;

Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha espressamente evidenziato nella seduta del 10 agosto 2016 la necessità di tenere conto degli effetti sul WACC dell'andamento dei tassi di interesse e applicare criteri omogenei ai PEF delle concessioni autostradali esaminati tutti nella stessa seduta;

Considerato che questo Comitato ha ritenuto di condividere le indicazioni del suddetto Ministro e l'analisi del NARS, adottandole con il proprio parere espresso il 10 agosto 2016 e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota DIPE dell'11 novembre 2016, n. 5134;

Vista la comunicazione resa a questo Comitato in merito alla richiesta della Corte dei conti, formulata con nota n. 273 del 3 gennaio 2017, di formalizzare sotto forma di «deliberazioni» i pareri espressi da questo Comitato nella seduta del 10 agosto 2016;

Considerato che questo Comitato prende atto della comunicazione e ritiene che tale formalizzazione debba avvenire senza modificare il contenuto di tali pareri e adottando la numerazione progressiva dell'anno corrente, con esclusione dei pareri riferiti ad atti approvati con legge successivamente al 10 agosto 2016;

Vista la nota 3 marzo 2017, n. 1068, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, è formulato parere favorevole in ordine allo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unita sottoscritta il 2 settembre 2009 tra ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Valdostane p.A. e sul relativo PEF e PFR, nei termini di cui in premessa, con le raccomandazioni del NARS di cui al Capitolo 4 del citato parere n. 5/2016, che qui si intende riportato e che costituisce parte integrante del parere espresso dal CIPE, fatte salve le osservazioni che seguono.

Questo Comitato, valutate le considerazioni espresse dal NARS nell'ambito del citato parere n. 5/2016:

ritiene, in coerenza con quanto stabilito da questo Comitato in precedenti casi analoghi, che il Costo medio ponderato del capitale (WACC) debba essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark degli ultimi 12 mesi antecendenti la data di presentazione del piano a questo Comitato piuttosto che antecedenti alla presentazione al MIT;

ritiene tuttavia opportuno raccomandare al MIT di valutare, nell'ambito del quadro regolatorio vigente, soluzioni che contemperino in modo ragionevole gli effetti del calo dei tassi di interesse sul WACC con l'esigenza di assicurare la sostenibilità dei PEF delle concessioni autostradali anche mediante l'applicazione di una componente aggiuntiva al WACC stesso, da individuarsi in sede di approvazione da parte del MIT di concerto con il MEF, sulla base di criteri articolati ed applicati omogeneamente al fine di controbilanciare un calo eccessivo del suddetto WACC (ad esempio, il volume degli investimenti previsti nel periodo regolatorio, l'incidenza del debito sulla struttura finanziaria della concessione, il livello tariffario applicato agli utilizzatori);

raccomanda, infine, di inserire la seguente clausola nell'atto aggiuntivo: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto assicura, altresì, a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

Questo Comitato invita il MIT ad assicurare la conservazione della documentazione riguardante l'oggetto del presente parere, nonché a verificare, prima di procedere alla redazione del decreto di approvazione dell'atto aggiuntivo, che la stesura tenga conto delle raccomandazioni formulate nel parere di questo Comitato, motivando debitamente gli eventuali scostamenti.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 952

ALLEGATO

Raccomandazioni del NARS contenute nel capitolo 4 del parere n. 5 in data 17 giugno 2016, relativo allo schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica sottoscritta il 2 settembre 2009 tra ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Valdostane p.A. (SAV).

Sotto il profilo economico-finanziario:

il WACC deve essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano al CIPE;

le aliquote fiscali devono essere aggiornate alla normativa vigente;

il Ministero di settore deve motivare l'attribuzione del valore di 200 bps al concessionario per la stima del costo del debito (i.e. *kd)* del WACC così come previsto dalla delibera del CIPE n. 27/2013;

il parametro dell'inflazione per le annualità 2016-2018 deve essere adeguato alla variazione media dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (indice *NIC)* più recentemente rilevata e pubblicata dall'ISTAT con riferimento al periodo 1° luglio e 30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di variazione tariffaria ovvero con riferimento al periodo 1° luglio 2014 e 30 giugno 2015;

l'importo di 1,6 milioni di euro relativo alla voce «spese propedeutiche alla fase di progettazione/approvativa lavori previsti nel PEF» deve essere escluso dagli investimenti ammessi a remunerazione, in linea con quanto richiesto dal Ministero istruttore, ai fini della determinazione del parametro K;

sarebbe, inoltre, oppurtuno:

che il cronoprogramma degli investimenti del Piano Finanziario indicasse il dettaglio dei singoli interventi e non le voci aggregate e che venisse redatta una tabella di raffronto con l'indicazione degli investimenti previsti nella Convenzione in vigore a quelli previsti nell'Atto Aggiuntivo in esame;

esplicitare quale sia il valore delle penali nonché l'utilizzo del Fondo di accantonamento di cui all'Allegato P;

con riferimento ai ritardati e/o mancati investimenti, esplicitare gli importi accantonati nel passivo dello stato patrimoniale ed il relativo utilizzo del fondo di accantonamento di cui all'Allegato L.

Date le prescrizioni sopra individuate, il Ministero di settore dovrà provvedere all'adeguamento della dinamica tariffaria, perseguendo anche le finalità di un contenimento della medesima nei limiti dell'inflazione programmata, come peraltro proposto dal Ministero di settore medesimo.

Fatto salvo quanto sopra, con riferimento allo schema di Atto aggiuntivo si esprimono le seguenti considerazioni:

stralciare l'art. 3 e, conseguentemente, aggiornare la numerazione degli articoli successivi;

all'art. 5.1, sostituire il primo periodo del comma 11.2 dallo stesso introdotto nella Convenzione Unica, con il seguente: «In sede di aggiornamento del piano economico finanziario, che avverrà entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio finanziario, che avverrà entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio di cui alla Delibera CIPE n. 27 del 21 marzo 2013, si terrà conto dei maggiori ribassi, rispetto a quelli previsti nel medesimo piano economico finanziario, conseguiti in sede di eventuali affidamenti a terzi»;

il Ministero di settore dovrà verificare la convenienza della previsione di cui all'art. 8, relativo alla «Rinuncia al contenzioso»;

all'art. 11, sostituire le parole «nel D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.» con le seguenti: «nella normativa nazionale di rango primario»;

inserire una clausola del seguente tenore: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo n. 299/2011. Il medesimo soggetto assicura, altresì, al CIPE flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato articolo 1 della legge n. 144/1999».

Tali conclusioni sono, tra l'altro, legate all'esigenza di coerenza con precedenti pareri resi dal NARS nn. 5, 8 e 9 del 2014, in occasione dei quali il Nucleo ha ritenuto che il WACC dovesse essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendi-

menti del BTP decennale benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano al CIPE.

Tuttavia, il NARS ritiene che vada tenuto conto dell'intervento di fattori esogeni ed in particolare che è stato definito con apposito decreto e protocollo d'intesa il calmieramento delle tariffe all'1,5% con effetto pluriennale, il quale ha avuto incidenza sulle clausole contrattuali e sui ricavi previsti dal PEF, nonché dell'apprezzabile lasso di tempo trascorso, pari a oltre due anni nel caso di specie, tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF al CIPE da parte del Concedente. Il NARS rappresenta, dunque, al CIPE l'opportunità di rimettere al Ministero concedente lo sviluppo di tutti gli approfondimenti di competenza circa l'impatto di tali fattori, contemperando la tutela della finanza pubblica, la salvaguardia dell'utenza e la realizzazione degli investimenti previsti. Resta salva, quindi, la possibilità per il Ministero concedente di far pervenire, prima dell'esame in CIPE, proposte integrative.

17A05259

DELIBERA 3 marzo 2017.

Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 22 dicembre 2009 tra ANAS S.p.a. e la Società Italiana per il Traforo Autostradale del Fréjus p.A. e aggiornamento del piano economico finanziario. (Delibera n. 19/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, siano sottoposti al parere del CIPE, sentito il NARS istituito con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996) e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e s.m.i.;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 22 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2010), con la quale questo Comitato ha valutato favorevolmente lo schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A. e la Società Italiana per il traforo autostradale del Frejus p.A., sottoscritta il 22 dicembre 2009 e approvata ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

Vista la proposta di cui alla nota 12 febbraio 2016, n. 5656, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dello schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 22 dicembre 2009 tra ANAS S.p.A. e la Società Italiana per il traforo autostradale del Frejus p.A., dell'aggiornamento del relativo piano economico finanziario (PEF) e del piano finanziario regolatorio (PFR) e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Viste le note 14 aprile 2016, n. 1940, e 17 giugno 2016, n. 10430, con le quali il MIT ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa;

Acquisito, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del citato decreto-legge n. 201/2011, il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) 24 giugno 2016, n. 6;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare, che:

la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2050;

il periodo regolatorio è scaduto il 31 dicembre 2013 e che in data 26 giugno 2014, la società ha presentato al MIT una prima proposta di aggiornamento del PEF;

il 30 dicembre 2014 è intervenuto un protocollo d'intesa tra il MIT e la società concessionaria, con il quale è stato stabilito, in via provvisoria, un incremento tariffario per il 2015 pari all'1,5% e che tale variazione tariffaria è stata confermata con decreto interministeriale 31 dicembre 2014, n. 592;

con nota 3 marzo 2015, n. 2022, il MIT ha richiesto alla società concessionaria di predisporre una versione aggiornata di PEF, che sviluppasse «un piano degli investimenti compatibile con l'attuale scadenza naturale della concessione presentando, altresì, un adeguamento tariffario contenuto nella misura del 1,5% per anno». Ai sensi del citato protocollo di intesa la società concessionaria ha trasmesso al MIT in data 8 maggio 2015 una versione aggiornata di PEF tenendo conto, nel rispetto dell'indifferenza finanziaria, del recupero del minor incremento tariffario assentito per il 2015;

con nota 16 marzo 2016, n. 1480, il NARS ha richiesto al MIT di integrare la documentazione chiedendo chiarimenti, in particolare riguardo al periodo di riferimento per il calcolo del tasso *risk free* all'interno della formula del costo medio ponderato del capitale (WACC) e, con nota 10 giugno 2016 n. 2905, ulteriori chiarimenti in merito agli investimenti da remunerare con il parametro K, alla determinazione del capitale investito netto (CIN) e del saldo delle poste figurative nel periodo regolatorio e al valore di subentro;

il MIT, con note 14 aprile 2016, n. 1940, e 17 giugno 2016, n. 10430, ha fornito i chiarimenti richiesti;

il PEF prevede nel periodo regolatorio investimenti per circa 343 milioni di euro;

il costo degli investimenti relativi al traforo del Frejus (T4) riportato nel PEF, consistenti nella trasformazione della galleria di sicurezza in galleria di transito, è difforme rispetto al costo di cui al quadro economico del relativo progetto definitivo approvato da questo Comitato con la delibera 1° maggio 2016, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187/2016), pari a 276,2 milioni di euro;

l'arco temporale del PEF è pari a 37 anni (2014 - 2050);

il tasso di congrua remunerazione, determinato con i criteri del «costo medio ponderato del capitale» (WACC), è stimato in 9,26%;

è intervenuto un significativo lasso di tempo tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF a questo Comitato da parte del MIT;

lo straordinario andamento dei tassi d'interesse BTP a 10 anni, avvenuta tra il 2011 e il 2016 con discesa da oltre il 7% a poco più dell'1%, influenza il cosiddetto tasso «*risk free*», incluso nel calcolo del WACC;

il calmieramento delle tariffe all'1,5% ha un'incidenza diretta sui ricavi previsti dal PEF;

Considerato che il NARS con il summenzionato parere n. 6/2016, si è pronunciato favorevolmente, con osservazioni e raccomandazioni, in merito all'atto aggiuntivo e relativi allegati;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 10 agosto 2016, n. 3939, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'esame della presente proposta nella seduta del Comitato in questione, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella delibera;

Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha espressamente evidenziato nella seduta del 10 agosto 2016 la necessità di tenere conto degli effetti sul WACC dell'andamento dei tassi di interesse e applicare criteri omogenei ai PEF delle concessioni autostradali esaminati tutti nella stessa seduta;

Considerato che questo Comitato ha ritenuto di condividere le indicazioni del suddetto Ministro e l'analisi del NARS, adottandole con il proprio parere espresso il 10 agosto 2016 e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota DIPE dell'11 novembre 2016, n. 5134;

Vista la comunicazione resa a questo Comitato in merito alla richiesta della Corte dei conti, formulata con nota n. 273 del 3 gennaio 2017, di formalizzare sotto forma di «deliberazioni» i pareri espressi da questo stesso Comitato nella seduta del 10 agosto 2016;

Considerato che questo Comitato prende atto della comunicazione e ritiene che tale formalizzazione debba avvenire senza modificare il contenuto di tali pareri e adottando la numerazione progressiva dell'anno corrente, con esclusione dei pareri riferiti ad atti approvati con legge successivamente al 10 agosto 2016;

Vista la nota 3 marzo 2017, n. 1068, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, è formulato parere favorevole in ordine allo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 22 dicembre 2009 tra ANAS S.p.A. e la Società Italiana per il traforo autostradale del Frejus p.A. e sul relativo PEF e PFR, nei termini di cui in premessa, con le raccomandazioni del NARS di cui al capitolo 4 del citato parere n. 6/2016, che qui si intende riportato e che costituisce parte integrante del parere espresso dal CIPE, fatte salve le osservazioni che seguono.

Questo Comitato, valutate le considerazioni espresse dal NARS nell'ambito del citato parere n. 6/2016:

ritiene, in coerenza con quanto stabilito da questo Comitato in precedenti casi analoghi, che il Costo medio ponderato del capitale (WACC) debba essere aggiornato tenendo conto di un tasso *risk free* con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale *benchmark* negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano a questo Comitato piuttosto che antecedenti alla presentazione al MIT;

ritiene tuttavia opportuno raccomandare al MIT di valutare, nell'ambito del quadro regolatorio vigente, soluzioni che contemperino in modo ragionevole gli effetti del calo dei tassi di interesse sul WACC con l'esigenza di assicurare la sostenibilità dei PEF delle concessioni autostradali anche mediante l'applicazione di una componente aggiuntiva al WACC stesso, da individuarsi in sede di approvazione da parte del MIT di concerto con il MEF, sulla base di criteri articolati ed applicati omogeneamente al fine di controbilanciare un calo eccessivo del suddetto WACC, (ad esempio, il volume degli investimenti previsti nel periodo regolatorio, l'incidenza del debito sulla struttura finanziaria della concessione, il livello tariffario applicato agli utilizzatori);

raccomanda di aggiornare all'interno del PEF sia il costo d'investimento della trasformazione della galleria di sicurezza in galleria di transito, pari a 276,2 milioni di euro, sia il relativo cronoprogramma, in considerazione del fatto che la suddetta delibera n. 14/2016 prevede l'apertura nel 2019;

raccomanda di stralciare dall'atto aggiuntivo il riferimento all'allegato P non presente nella documentazione esaminata;

raccomanda, infine, di inserire la seguente clausola nell'Atto aggiuntivo: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto assicura, altresì, a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

Questo Comitato invita il MIT ad assicurare la conservazione della documentazione riguardante l'oggetto del presente parere, nonché a verificare, prima di procedere alla redazione del decreto di approvazione dell'Atto aggiuntivo, che la stesura tenga conto delle raccomandazioni formulate nel parere di questo Comitato, motivando debitamente gli eventuali scostamenti.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 950

ALLEGATO

Raccomandazioni del NARS contenute nel capitolo 4 del parere n. 6 in data 24 giugno 2016, relativo allo schema di Atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 22 dicembre 2009 tra ANAS S.p.A. e la Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus pA. (SITAF)

Sotto il profilo economico-finanziario:

il WACC deve essere aggiornato tenendo conto di un tasso *risk free* con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale *benchmark* negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano al CIPE;

le aliquote fiscali devono essere aggiornate alla normativa vigente;

il Ministero di settore deve motivare l'attribuzione del valore di 200 bps al concessionario per la stima del costo del debito (i.e. *Kd)* del WACC così come previsto dalla delibera del CIPE n. 27/2013;

il parametro dell'inflazione per le annualità 2016-2018 deve essere adeguato alla variazione media dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (indice *NIC)* più recentemente rilevata e pubblicata dall'ISTAT con riferimento al periodo 1° luglio e 30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di variazione tariffaria ovvero con riferimento al periodo 1° luglio 2014 e 30 giugno 2015; i Ministeri competenti in sede di riconoscimento dell'adeguamento tariffario annuale dovranno verificare l'adeguamento del valore dell'inflazione reale sopra definita all'ultima rilevazione dell'ISTAT precedente alla variazione tariffaria;

devono essere specificate le motivazioni di eleggibilità attuale alla remunerazione attraverso il parametro K degli investimenti pregressi non remunerati, in assenza il Ministero istruttore dovrà provvedere alla rideterminazione del parametro;

deve essere specificata la motivazione dell'assenza nel PFR dei contribuii pubblici pari a 5,9 milioni di euro relativi alla realizzazione dei lavori connessi ai Giochi Olimpici invernali del 2006 e, se del caso, procedere all'inserimento ai fini della rideterminazione del parametro K;

gli importi delle opere e i cronoprogrammi indicati rispettivamente nell'allegato K e M devono essere allineati a quelli presenti nel Piano economico finanziario;

il cronoprogramma degli investimenti nel Piano economico finanziario deve essere dettagliato tenendo conto delle opere indicate nell'allegato K;

con riferimento alla galleria di sicurezza (ora galleria di transito), occorre aggiornare all'interno del PEF/PFR sia il costo d'investimento, in circa 276,2 milioni di euro, sia lo sviluppo temporale, in considerazione della delibera CIPE n. 14/2016 che prevede l'apertura della galleria medesima nel 2019;

lo studio di traffico deve tener conto della rilevanza dell'apertura del nuovo traforo prevista entro il 2019/20, in considerazione del raddoppio della dimensione della singola carreggiata e conseguentemente dei livelli di servizio e dell'eventuale incremento di traffico indotto;

sarebbe, inoltre, opportuno esplicitare quale sia il valore nonché l'utilizzo del Fondo di accantonamento di cui all'Allegato P.

Date le prescrizioni sopra individuate, il Ministero di settore dovrà provvedere all'adeguamento della dinamica tariffaria, perseguendo anche le finalità di un contenimento della medesima nei limiti dell'inflazione programmata, come peraltro proposto dal Ministero di settore medesimo.

Fatto salvo quanto sopra, con riferimento allo schema di Atto aggiuntivo si esprimono le seguenti considerazioni:

all'art. 2, lettera *b)* si fa riferimento al parametro X, non applicabile alla concessione in quanto ha la formula semplificata;

stralciare l'art. 3 e, conseguentemente, aggiornare la numerazione degli articoli successivi;

all'art. 5.2 sostituire il comma 11.1-*bis* dallo stesso introdotto nella Convenzione unica, con il seguente: «In sede di aggiornamento del piano economico finanziario, che avverrà entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio di cui alla delibera CIPE n. 27 del 21 marzo 2013, si terrà conto dei maggiori ribassi, rispetto a quelli previsti nel medesimo piano economico finanziario, conseguiti in sede di eventuali affidamenti a terzi;

all'art. 11, comma 1-*ter*, della Convenzione introdotto dall'art. 52 dell'Atto aggiuntivo stralciare le parole «dell'ammontare del saldo delle poste figurative maturato al termine del periodo regolatorio precedente e dell'aggiornamento trasportistico»;

all'art. 12 sostituire le parole «nel D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.» con le seguenti: «nella normativa nazionale di rango primario»;

il Ministero di settore dovrà verificare la convenienza della previsione di cui all'art. 11 relativo alla «Rinuncia al Contenzioso»;

inserire una clausola del seguente tenore: «il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo n. 299/2011. Il medesimo soggetto assicura, altresì, al Cipe flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999».

Tali conclusioni sono, tra l'altro, legate all'esigenza di coerenza con precedenti pareri resi dal NARS nn. 5, 8 e 9 del 2014, in occasione dei quali il Nucleo ha ritenuto che il WACC dovesse essere aggiornato tenendo conto di un tasso *risk free* con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale *benchmark* negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano al CIPE.

Tuttavia, il NARS ritiene che vada tenuto conto dell'intervento di fattori esogeni ed in particolare che è stato definito con apposito decreto e protocollo d'intesa il calmieramento delle tariffe all'1,5% con effetto pluriennale, il quale ha avuto incidenza sulle clausole contrattuali e sui ricavi previsti dal PEF, nonché dell'apprezzabile lasso di tempo trascorso, pari a oltre due anni nel caso di specie, tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF al CIPE da parte del Concedente. II NARS rappresenta, dunque, al CIPE l'opportunità di rimettere al Ministero concedente lo svolgimento di tutti gli approfondimenti di competenza circa l'impatto di tali fattori, contemperando la tutela della finanza pubblica, la salvaguardia dell'utenza e la realizzazione degli investimenti previsti. Resta salva, quindi, la possibilità per il Ministero concedente di far pervenire, prima dell'esame in CIPE, proposte integrative.

17A05260

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato concernente l'estratto della determina V&A IP n. 943 del 23 maggio 2016, relativo alla importazione parallela del medicinale per uso umano «Coversyl».

Nell'estratto della determina V&A IP n. 943 del 23 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 144 del 22 giugno 2016, relativo all'importazione parallela del medicinale per uso umano COVERSYL, dove è scritto:

«Principio attivo: perindopril arginina 10 mg corrispondente a 6,790 mg di perindopril;»,

leggasi:

«Principio attivo: perindopril arginina 5 mg corrispondente a 3,395 mg di perindopril;».

17A05230

Comunicato concernente l'estratto della determina AAM/PPA n. 653/2017 del 15 giugno 2017, relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Saizen».

Nell'estratto della determina AAM/PPA n. 653/2017 del 15 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 164 del 15 luglio 2017:

dove è scritto: «relativamente al medicinale "Saizen" nelle forme e confezioni, la cui descrizione viene modificata, per adeguamento agli standard terms, nel seguente modo»,

leggasi: «relativamente al medicinale "Saizen" nelle seguenti forme e confezioni»;

e dove è scritto: «Merck Serono S.r.l»,

leggasi: «Merck Serono S.p.a.».

17A05231

Comunicato relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 2155 del 23 dicembre 2016, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Fevarin», «Dumirox» e «Maveral».

Nell'estratto della determina AAM/PPA n. 2155 del 23 dicembre 2016, relativamente ai medicinali FEVARIN, DUMIROX, MAVERAL, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 24 del 30 gennaio 2017:

dove è scritto: «Procedura: UK/H/0647/001-002/II/040/G»,

leggasi: «Procedure: UK/H/0647/001-002/II/040/G e UK/H/0647/001-002/P/001»;

inoltre, dove è scritto: «Titolare A.I.C.: BGP Products B.V»,

leggasi: «BGP Products B.V e BGP Products S.r.l.».

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05232

Annullamento dell'estratto della determina PPA n. 139 del 16 febbraio 2017, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Beclometasone Teva».

Estratto determina PPA n. 785/2017 del 17 luglio 2017

È autorizzato l'annullamento della determina PPA n. 139/2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 59 dell'11 marzo 2017, relativa alla specialità medicinale BECLOMETASONE TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A05233

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Procedura aperta per la selezione di iniziative imprenditoriali innovative da ammettere a finanziamento/cofinanziamento e da realizzare nei Paesi partner di cooperazione per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Si informano gli interessati che è ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori aventi finalità di lucro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2 della legge n. 125/2014. Tali soggetti possono presentare offerte per la selezione di iniziative imprenditoriali innovative da ammettere a finanziamento/cofinanziamento e da realizzarsi nei paesi partner di cooperazione per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il termine per la presentazione delle proposte dovrà pervenire presso la sede di AICS, ubicata in via Salvatore Contarini n. 25 - 00135 Roma, entro il termine perentorio del 26 ottobre 2017, ore 13:00.

Le modalità di presentazione delle proposte, i formulari ed i facsimile da utilizzare sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo www.aics.gov.it, e sul sito www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it

Il sito www.agenziacooperazione.gov.it sarà utilizzato per ogni successiva comunicazione sull'argomento.

17A05173

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Icthiovac VR/PD», emulsione iniettabile per spigole.

Decreto n. 97 del 27 giugno 2017

Procedura decentrata n. FR/V/0314/001/DC.

Medicinale veterinario ad azione immunologica ICTHIOVAC VR/PD, emulsione iniettabile per spigole.

Titolare A.I.C.: la società Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento della ditta titolare dell'A.I.C. Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 500 ml - A.I.C. n. 105037016.

Composizione: composizione per dose (0,1 *ml)*:

principio attivo:

photobacterium damselae subsp. piscicida DI 21 inattivato RPS ≥ 60% (*);

listonella anguillarum sierotipo O1 inattivato RPS ≥ 75% (*);

listonella anguillarum sierotipo O2α inattivato RPS ≥ 75% (*);

listonella anguillarum sierotipo O2β inattivato RPS ≥ 75% (*).

(*) RPS: percentuale relativa di sopravvivenza nella spigola dopo challenge intraperitoneale.

Adiuvante: Montanide 63,63 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: spigola (Dicentrarchus labrax).

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva della spigola al fine di ridurre la mortalità causata da Photobacterium damselae, subsp. piscicida (pasteurellosi) e da Listonella anguillarum sierotipi O1, O2α e O2β.

Insorgenza dell'immunità: 42 giorni dopo la vaccinazione a 19 - 21 ºC (798 - 882 gradi giorno).

Durata dell'immunità: non stabilita.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 10 ore.

Tempi di attesa: 0 gradi-giorno;

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A05169

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Libbox».

Estratto decreto n. 96 del 27 giugno 2017

Con decreto n. 96 del 27 giugno 2017 è revocata, su rinuncia della ditta Vetoquinol Italia S.r.l., via Piana, 265 - 47032 Bertinoro (FC), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Libbox	Soluzione spot-on per cani taglia piccola 67 mg Soluzione spot-on per cani taglia media 134 mg Soluzione spot-on per cani taglia grossa 268 mg Soluzione spot-on per cani taglia gigante 402 mg	A.I.C.: 104596
Libbox	Soluzione spot-on per gatti 50 mg	A.I.C.: 104595

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05170

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario.

Con decreto n. 95 del 27 giugno 2017 è revocata, su rinuncia della Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130 - 20156 Milano, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Enrobay injectable per cani e gatti	25 mg/ml soluzione iniettabile flacone da 50 ml	A.I.C. n. 104493034
Enrobay injectable per conigli	25 mg/ml soluzione iniettabile flacone da 100 ml	A.I.C. n. 104493046
Spray antiparassitario per cani	0,25 g/100 g bombola in alluminio da 250 ml	A.I.C. n. 103099026
Collare antiparassitario per cani	formato piccolo 38 cm (12,5 g)	A.I.C. n. 103011019
Collare antiparassitario per cani	formato grande 70 cm (45 g)	A.I.C. n. 103011021
Polvere antiparassitaria per cani e gatti	1,00 g/100 g barattolo polipropilene da 100 g	A.I.C. n. 103086106

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05171

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo alla determina n. 1271/2017 del 12 luglio 2017, recante: "Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nebivololo e Idroclorotiazide EG», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537", dell'Agenzia italiana del farmaco. (Determina pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 172 del 25 luglio 2017).

Nella determina citata in epigrafe, pubblicata nella sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 10, prima colonna, all'Art. 1, dove è citata la confezione: «5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044321139 (in base 10) 1B8LCM (in base 32), laddove è scritto: "prezzo al pubblico (IVA INCLUSA): € *6,8*;", leggasi: "prezzo al pubblico (IVA INCLUSA): € *6,84*;"

17A05357

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-176) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00

45-410100170729